

Alto Calore Servizi s.p.a.

Oggetto:

GARA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 12 MESI

CIG: 62186700D4

Titolo dell'elaborato:

Capitolato Speciale

Allegato n°:

Scala:

Data:

Codice finanziamento:

APRILE 2015

REVISIONI

Versione

Data

Descrizione sintetica delle modifiche

Il Responsabile Attività G.E. Idrico
dott. ing. Carmine MELILLO

Il Coordinatore Attività Gestione Energetica
R.U.P. dott. ing. Luigi GIORGIONE

IL DIRETTORE AMM.VO FINANZIARIO
Dott. Francesco GALLO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ing. Eduardo DI GENNARO

IL PRESIDENTE
A.D. dott. Raffaello DE STEFANO



ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 12 MESI

CIG: 62186700D4

CAPITOLATO SPECIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Luigi GIORGIONE)

IL DIRETTORE GENERALE

(ing.Eduardo DI GENNARO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaello DE STEFANO)

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

La fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un *Produttore*, o da un *Grossista Distributore "Idoneo"* di energia elettrica (nel seguito Fornitore) ad Alto Calore Servizi S.p.A. per un periodo di dodici mesi con decorrenza alle ore 00:00 del 01/01/2016 ovvero in caso di necessità della Società A.C.S., a norma del provvedimento dell'AEEGSI n.136 del 26/marzo/2015, di poter anticipare la fornitura a decorrere dalle ore 00:00 del 01/06/2015.

ART. 2
QUANTITA' – QUALITA' DEL SERVIZIO – IMPORTO DELL'APPALTO E
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

I quantitativi totali presunti della fornitura sono determinati su un periodo di 12 mesi, ammontano complessivamente a **81 Gwh** complessivi, in bassa, media ed alta tensione, nei punti di prelievo appresso dettagliati.

Tale quantità è da considerarsi presunta, pertanto il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell'effettivo fabbisogno, per cui può essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività svolte da Alto Calore Servizi S.p.A. Il totale dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto del 20%; tale circostanza non potrà costituire in nessun caso motivo per la mancata o ridotta fornitura o per variazioni al prezzo di appalto.

L'importo complessivo presunto a base di appalto è pari a **€ 4.200.000/00 (euro quattromilioniduecentomila)** ed include tutti i corrispettivi di cui al successivo art. 6 con la sola esclusione dell'IVA. Detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente capitolato.

Per quanto concerne *l'aspetto amministrativo* ALTO CALORE SERVIZI S.P.A si configura come Cliente Idoneo **NON DISPONIBILE** all'interruzione della fornitura per tutti i suoi *punti di riconsegna*.

Nello specifico in relazione alla funzione di pubblica utilità svolta dalla Società A.C.S. la fornitura ha carattere di continuità e di non interrompibilità. All'atto della sottoscrizione del Contratto di Somministrazione, il Fornitore sarà tenuto ad effettuare l'immediata verifica della presenza di A.C.S. spa nell'elenco dei clienti finali non disalimentabili, provvedendo - in caso di esito negativo - per l'immediato inserimento ai sensi di quanto disposto dall'AEEGSI con delibera n. 04/08, allegato A, art. 18, comma 4, e s.m.i., poiché rientrante nei casi previsti dal medesimo articolo, comma 1, punto C e s.m.i. L'energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal Fornitore, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.

ART. 3 CONDIZIONI DI FORNITURA

L'esecuzione della fornitura è regolata dalle:

- clausole del contratto;
- condizioni stabilite nel presente Capitolato;
- disposizioni di legge in materia;
- disposizioni del codice civile e dalle altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizione degli atti sopra richiamati;
- leggi n° 557/90, n° 481/95; dai D. Lgs 490/94, D. Lgs 164/00, DPR 252/1998, D.Lgs 163/2006 e successive norme e regolamenti da essi discendenti.

Nell'accettare la fornitura sopra indicata il Fornitore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura;
- b) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, **con continuità e senza interruzioni**, se non per causa di forza maggiore;
- c) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi della fornitura;
- d) di aver preso conoscenza del provvedimento dell'AEEGSI del 26/marzo/2015 e, pertanto, di aver valutato la circostanza che la fornitura, per necessità di ACS, può essere anticipata a partire dalle ore 00:00 del 01/06/2015;
- e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura.

ART. 4 SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura.

ART. 5 STRUTTURA DEL PREZZO

La struttura dei prezzi relativa alla fornitura dell'energia elettrica prevede una tariffa valida fino alla concorrenza della fornitura del quantitativo indicato in **81 Gwh**, con un margine di variazione in eccesso e in difetto del 20%.

L'offerta dovrà essere formulata in termini di prezzi unitari con esplicitazione in c€/kWh (eurocentesimi per chilowattora) dei seguenti prezzi:

- per le **utenze multi orarie**, dove il Distributore fornisce i consumi orari, prezzo dell' energia, come specificato in seguito, differenziato sulle due fasce di consumi orari **peak ed off peak** così definite :
 1. **Ore Peak**: sono le ore comprese tra le ore 8.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
 2. **Ore Off Peak**: sono le ore comprese dalle ore 20.00 alle ore 8.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica, ed ancora tutte le ore dei giorni festivi individuati in: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre;
- per le **utenze multi orarie**, (dove il Distributore non fornisce i consumi orari, ma esclusivamente fasce di consumo in F1, F2, F3) :
Prezzo relativo alle fasce orarie F1, F2, F3;
- per le **utenze monorarie**
Prezzo indifferenziato – prezzo della sola energia complessiva F0 – in funzione del livello di tensione MT e BT

I prezzi unitari saranno fissi ed invariabili per l'intero periodo della fornitura.

Qualora il GRTN o altro organismo competente renda disponibile sul mercato durante l'arco di validità del contratto capacità di interconnessione, Alto Calore Servizi S.p.A. si impegna a rilasciare delega, valida per il periodo di vigenza del contratto, al corrispondente fornitore per la partecipazione all'assegnazione delle bande di capacità di trasporto con l'estero. Il fornitore si impegna ad assicurare assistenza e consulenza al fine di partecipare congiuntamente o direttamente per conto di Alto Calore Servizi S.p.A. alle procedure di assegnazione e a fornire il quantitativo di energia relativo alla capacità assegnatagli dal GRTN.

Qualora nel corso di validità del contratto di fornitura Alto Calore Servizi S.p.A. avesse la necessità di mettere in esercizio uno o più nuovi impianti, ovvero di trasferire altre utenze sotto il contratto stipulato ed alle stesse condizioni, o variare alcune forniture da monorarie a multi orarie e se il Distributore fornisce i consumi orari sulle utenze multiorarie con fasce di consumo in F1, F2, F3, il Fornitore dovrà impegnarsi alla relativa fornitura ed a praticare per i relativi punti di fornitura le stesse condizioni dell'offerta formulata, passando ai prezzi di offerta Peak ed Off-Peak.

Le maggiorazioni relative alle componenti A-UC, le imposte erariali e le imposte addizionali sui consumi di energia elettrica e l'**TVA** verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia elettrica, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.

Alto Calore Servizi S.p.A. resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da eventuali inadempienza del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

ART. 6

PREZZO di APPLICAZIONE e CRITERIO di AGGIUDICAZIONE

Per quanto innanzi esposto il prezzo che verrà corrisposto da Alto Calore Servizi S.p.A. al Fornitore, a seconda del tipo di utenza multi orarie (peak-offpeak), multi orarie per fasce di consumo (F1-F2-F3) e monorarie (F0) sarà costituito:

- dal prezzo della componente energia a copertura dei costi di acquisto, produzione e vendita omnicomprensivo delle perdite di rete così come definite e quantificate tramite fattore percentuale stabilito dall'AEEGSI, tale prezzo deve ritenersi fisso per tutto il periodo di fornitura ed eventuale proroga.
- dalle quote Import e CIP6;
- dagli oneri per il recepimento della normativa europea sull'Emission Trading (oneri CO2);
- dagli oneri di sbilanciamento dell'energia;
- degli oneri per l'eventuale acquisizione dei certificati verdi di cui all'art. 11 del DLGS 79/99;
- della componente tariffaria PPE (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato) propria del mercato di maggior tutela, che in nessun modo deve essere fatturata alla Stazione Appaltante;
- del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto così come definito dall'art.43 della delibera AEEGSI 111/06 e s.m.i., per il quale la Stazione Appaltante non deve sostenere alcun costo aggiuntivo;
- del corrispettivo di non arbitraggio così come definito dall'art.41 della delibera AEEGSI 111/06 e s.m.i., per il quale la Stazione Appaltante non deve sostenere alcun costo aggiuntivo;
- del prezzo di commercializzazione e vendita (quale ad esempio la componente PCV di cui all'allegato A della delibera 156/07 e s.m.i. dell'AEEGSI);
- dagli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura;
- dagli oneri di cui ai successivi artt. 9-10-11-12 e 13

Verranno, invece calcolati e remunerati in via aggiuntiva:

- gli oneri di trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato e vigenti nei mesi di fornitura dall'AEEGSI;
- gli oneri di misura;
- gli oneri di prelievo di energia reattiva;
- gli oneri di sistema così come regolati per l'anno vigente dall'AEEGSI (a titolo esemplificativo le componenti A,UC,MTC dovute per il mercato libero con esclusione della componente UC1);
- gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero così come regolati e vigenti per i mesi di fornitura dall'AEEGSI;
- le imposte erariali,addizionali e l'IVA;

La fornitura sarà aggiudicata all'offerta economica complessiva inferiore all'importo posto a base della fornitura pari ad **€ 4.200.000/00 (euro quattromilioniduecentomila)** redatta utilizzando necessariamente, a pena di esclusione, il modulo "Offerta economica" allegato al disciplinare a cui si rinvia per i dettagli.

La Stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; al contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.

In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 7 PREVISIONI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

Al fine di agevolare la formulazione dell'offerta vengono allegati (allegati A,B,C) i profili dei consumi nei punti di prelievo oggetto della fornitura, con l'avvertenza che i dati di cui sopra vengono forniti ad esclusivo uso del fornitore, ma non potranno essere presi in alcun modo a base per eventuali contestazioni in merito a diversi profili dei reali consumi che si verificheranno a partire dalla data di decorrenza della fornitura. Con riferimento ai dati di cui agli allegati A,B,C la quantità di energia che costituisce il fabbisogno complessivo per 12 mesi è pari a circa 81 Gwh; tali quantità sono da considerarsi presunte e finalizzate all'individuazione del Fornitore, pertanto il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell'effettivo fabbisogno, entro il limite del 20% in eccesso ovvero in difetto rispetto al fabbisogno preventivato.

ART. 8 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di Alto Calore Servizi S.p.A. in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in

contratto, ivi incluse le ulteriori utenze che dovessero essere attivate, nonché quelle ancora in essere ad Enel Distribuzione e che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del Fornitore, questi si impegna a corrispondere ad Alto Calore Servizi S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di Alto Calore Servizi S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 9

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo di Alto Calore Servizi S.p.A. alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra Alto Calore Servizi S.p.A. e il gestore della Rete competente alla quale le utenze di Alto Calore Servizi S.p.A. sono collegate. Il Fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi di Alto Calore Servizi S.p.A. connessi con eventuali pretese nei confronti del Gestore di Rete competente per un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

ART. 10

COMPLESSI DI MISURA

Il Fornitore, su istanza di Alto Calore Servizi S.p.A., nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell'energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello in cui Alto Calore Servizi S.p.A. l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

ART. 11
ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA

La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEGSI. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato, in particolare le fatture dovranno riportare, dettagliatamente, tutte le voci di costo che compongono l'importo fatturato per ogni POD.

Inoltre, dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, con specifica relazione che evidenzia, attraverso i prelievi orari, in caso di utenze multi orarie, la ricongiunzione per fasce di consumo e completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica dei contratti.

Si precisa che in assenza di quanto innanzi non si procederà alla liquidazione delle relative fatture.

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre e Alto Calore Servizi S.p.A. si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti da Alto Calore Servizi S.p.A.

Il Fornitore per agevolare l'attività di controllo dell'Alto Calore per il periodo della fornitura fornirà: l'abbonamento e l'accesso gratuito al sito Staffetta Quotidiana ed ai connessi dati a pagamento, l'abbonamento al quotidiano " Il Sole 24 ore"; le licenze d'uso, di primaria società di consulenza energetica, di software di calcolo per il controllo della fatturazione e per calcolo degli indici energetici, entrambi i software devono essere in ambiente Microsoft Excel, le licenze devono essere abilitate a ricevere per la durata di un anno tutti gli aggiornamenti tecnici e tariffari.

ART. 12
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il Fornitore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività di auditing:

- a) fornire ad Alto Calore Servizi S.p.A., unitamente alla fattura, i reports, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo alla fatturazione, dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di un'eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto per la fornitura di energia elettrica inviando i reports all'indirizzo mail del RUP :luigi.giorgione@altocalore.it; la rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati dal RUP, il tutto integrato come dalle previsioni del precedente art.11.

- b) consentire ad Alto Calore Servizi la verifica in ogni momento circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e comunque mensilmente all'indirizzo mail del RUP luigi.giorgione@altocalore.it .

Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'Energia elettrica erogata.

In particolare viene richiesta al Fornitore l'elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico – di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)
3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti 1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo *orario*.

Per tutte le utenze, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di *data management* per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.

Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere Alto Calore Servizi S.p.A. affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell'AEEGSI o del GRTN o di altri soggetti interessati, ivi inclusa la società di distribuzione locale, impedendo che quest'ultima proceda a sostituzioni di contatori senza preavviso scritto allo stesso fornitore ed all'ACS per effettuare il dovuto contraddittorio, in assenza del quale l'ACS viene esentata dal pagamento di consumi desunti autonomamente dal distributore.

Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti legislativi e normativi.

ART. 13 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e/o Account Manager con rispettivo sostituto, in qualità di referente responsabile nei confronti di Alto Calore Servizi in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, che costituirà l'interlocutore unico

dell'ACS per ogni esigenza; pertanto il Fornitore dovrà mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24, indirizzo e-mail e numero di telefono ove rintracciare il suddetto Responsabile del Servizio e/o A.M. il quale deve rendersi disponibile a presentarsi presso la sede legale di A.C.S. entro 72 ore dalla convocazione .

ART. 14

DEPOSITO CAUZIONALE

Al fine di garantire la regolarità e la puntualità dei pagamenti per le forniture elettriche oggetto della presente gara ed in piena coerenza con le procedure e le tempistiche del sistema elettrico nazionale in ordine all'attivazione/disattivazione dei contratti di trasporto tra grossisti e distributore locale, la Stazione Appaltante intende costituire in favore del Fornitore aggiudicatario ,con il quale si andrà alla stipula del contratto,un deposito cauzionale pari al corrispettivo, IVA inclusa, di un mese di fornitura elettrica. Nello specifico, tale deposito cauzionale, verrà costituito e progressivamente reintegrato con una successione di versamenti mensili, di cui il primo versamento di importo rispettivamente pari al presunto corrispettivo IVA inclusa, della fornitura di un mese, calcolata come media mensile dei consumi presunti nei 12 mesi , all'atto della stipula del contratto e varrà come anticipo sulla prima fornitura mensile, questo in modo da consentire al fornitore di eseguire, in tutta tranquillità, le operazioni di "switching";i successivi versamenti, per il reintegro del deposito cauzionale, verranno effettuati, dalla stazione appaltante entro il giorno 27 dei mesi successivi, fino all'ultimo versamento che verrà effettuato entro il 27 dell'undicesimo mese di fornitura e varrà come anticipo sulla fornitura dell'ultimo mese.

Gli importi successivi di tali versamenti, con l'esclusione del primo versamento, verranno determinati facendo riferimento alle previsioni di prelievo di energia elettrica di cui ai profili di consumo allegati A-B e C ed ai corrispettivi unitari di fornitura determinati secondo l'art.6, IVA inclusa.

ART. 15

PERIODICITA' DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:

1. la trasmissione delle fatture avverrà per via cartacea alla Sede Legale di ACS, Corso Europa 41 83100 Avellino e per via telematica all'indirizzo PEC: direzione@pec.altocalore.it e all'indirizzo mail del RUP: luigi.giorgione@altocalore.it ; Le fatture dovranno pervenire ad Alto Calore Servizi S.p.A. entro il **30° giorno del mese successivo** alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 30 gg. dalla data di ricezione delle fatture

(farà fede il protocollo di Alto Calore Servizi S.p.A.), accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente comunicato dal Fornitore;

2. qualora Alto Calore Servizi S.p.A., nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo, previo accordo con il Fornitore, a recuperare l'importo non dovuto stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.

Il Fornitore, unitamente alla fattura si impegna a produrre ad Alto Calore Servizi S.p.A. mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di fatturazione, un file in formato excel, da inviare al RUP, che riporti il codice POD ed il codice presa, l'energia attiva, l'energia reattiva e potenza di picco, di ciascun sito e nelle diverse fasce unitamente ai valori dei corrispettivi legati all'energia (fornitura, imposte, etc) e/o alla potenza, le quote fisse e gli importi totali da pagare con le informazioni presenti in fattura come anche il dettaglio completo di tutte le componenti di costo, in particolare gli oneri di sistema, gli oneri di distribuzione e trasporto e gli oneri cts nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati nel mese di riferimento, completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto, con una simulazione di fattura comparativa col mercato vincolato, evidenziandone i risparmi conseguiti.

Il Fornitore, inoltre, per ogni ciclo di fatturazione, si impegna ad inviare a mezzo mail, tutti i files di trasporto e vettoriamento utilizzati nelle fatturazioni, così come prodotti dal Distributore locale entro 5gg. lavorativi dalla loro emissione.

Alla data di scadenza del pagamento delle fatture mensili il Fornitore attingerà l'importo pagabile dopo gli esiti delle verifiche di cui al suddetto punto 2) dalle somme già in precedenza versate a titolo di deposito cauzionale. Dal confronto tra gli importi fatturati e dichiarati pagabili e gli importi già in precedenza versati a titolo di deposito cauzionale si potranno verificare le seguenti due casistiche:

- a) Qualora alla scadenza dei pagamenti l'importo dichiarato pagabile risulti minore dell'importo già versato a titolo di deposito cauzionale per il corrispondente mese, la differenza sarà detratta dal successivo versamento reintegrativo del deposito cauzionale;
- b) Qualora alla scadenza dei pagamenti l'importo dichiarato pagabile risulti maggiore dell'importo già versato a titolo di deposito cauzionale per il corrispondente mese, la differenza sarà sommata al successivo versamento reintegrativo del deposito cauzionale;

Le fatturazioni non ordinarie e comunque fuori dal ciclo mensile (conguagli, rettifiche metrologiche provenienti dal distributore, contributi di allacciamento per nuovi punti di prelievo etc.etc.) come pure la fatturazione di conguaglio finale per la fornitura del dodicesimo mese saranno pagate alla relativa loro scadenza, fatte salve le verifiche di congruità di cui al precedente punto 2).

ART. 16
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 17
TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

L'ACS SpA ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

ART. 18
PENALI

Qualora la fornitura venga eseguita in modo difforme agli articoli e disposizioni del presente capitolato e al contratto, l'ACS SpA si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) Per ogni giorno di ritardo nell'invio del flusso informativo o per ogni giorno di ritardo nell'invio del report , oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di

fatturazione, al Fornitore potrà essere applicata una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00);

- b) Per eventuali interruzioni della fornitura dovute al comportamento del Fornitore è applicata una penale pari al 5% dell'importo complessivo del punto di prelievo e al netto dell'IVA fatturabile in base alle quantità previste per quel mese.

L'applicazione delle penali è comunicata per iscritto al Fornitore che ha 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione di detta comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o di rigetto delle stesse le penali sono applicate e decurtate dal primo pagamento utile. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 19 DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura sarà di 12 mesi con decorrenza alle ore 00:00 del 01/01/2016 ovvero in caso di necessità della Società A.C.S., a norma del provvedimento dell'AEEGSI n.136 del 26/marzo/2015, di poter anticipare la fornitura a decorrere dalle ore 00:00 del 01/06/2015.

ART.20 MODIFICHE DEL CONTRATTO

In periodo di vigenza il contratto di intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEGSI potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n° 79 e seguenti.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, Alto Calore Servizi S.p.A. ed il Fornitore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEGSI ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche, le Parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi.

ART. 21
CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura che sarà emesso a fronte del presente appalto non è cedibile.

ART. 22
RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di fornitura.

L'appaltante tratterà i dati forniti dalle ditte partecipanti ai sensi del D.Lgs 196/2003 utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula del contratto con l'aggiudicataria. I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.

ART. 23
RISOLUZIONE

Qualora venissero introdotte tariffe pubbliche per la fornitura di energia elettrica rivolte al mercato vincolato complessivamente migliorative per la singola categoria di Utenze di cui ai profili allegati, relativamente all'intero periodo contrattuale, rispetto a quelle stipulate nel Contratto, è facoltà di Alto Calore Servizi S.p.A. richiedere l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali a tali condizioni.

Entro 30 giorni dalla richiesta, il Fornitore notificherà la propria disponibilità e formulerà un aggiornamento dei corrispettivi di cui all'offerta, a valere dal primo giorno del primo mese seguente.

Nel caso in cui il Fornitore non ritenesse possibile procedere all'adeguamento o proponesse adeguamenti parziali, è facoltà di Alto Calore Servizi S.p.A., salvo ogni altro rimedio, recedere dal Contratto di Fornitura, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso gli effetti del recesso decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Art. 24

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al contratto che sarà emesso a fronte del presente appalto è quella italiana. E' esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore ed Alto Calore Servizi S.p.A. è quello di Avellino.